

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1971 del 04/04/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - DITTA "S.M.T. SOCIETA' MANIFATTURA TESSILE S.R.L." ¿ IMPIANTO IN COMUNE DI CORREGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2045 del 04/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro APRILE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.29919/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "S.M.T. SOCIETA' MANIFATTURA TESSILE S.R.L." – Correggio

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-6563 del 22/12/2022 adottata da Arpae per la Ditta "**ZANNI S.R.L.**", riguardante l'attività di laboratorio di maglieria e tessitura di filati, svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via U. Cantù, 17/A – Provincia di Reggio Emilia.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**ZANNI S.R.L.**", avente sede legale e stabilimento in comune di Reggio Emilia – Loc. Marmirolo - Via U. Cantù 17/A - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di laboratorio maglieria e tessitura di filati, acquisita agli atti di Arpae al PG/138476 del 09/08/2023 e la successiva documentazione integrativa acquisita al PG/202816 del 29/11/2023.

Acquisita in data 07/02/2024 al PG/23766 la richiesta di volturazione della Ditta "**S.M.T. SOCIETA' MANIFATTURA TESSILE S.R.L.**" con la quale la stessa **comunica** che la responsabilità gestionale relativa agli impianti oggetto della suddetta autorizzazione sono in capo alla ditta medesima "**S.M.T. SOCIETA' MANIFATTURA TESSILE S.R.L.**" avente sede legale in Comune di Correggio - Viale della Costituzione, 37 - Provincia di Reggio Emilia, per effetto dell'atto di fusione per incorporazione della ditta "ZANNI S.R.L.", avvenuto a ministero del notaio Antonio Caranci in data 07/12/2023, repertorio n.53889, raccolta n.20637 e registrato in data 11/12/2023, allegato alla richiesta di volturazione.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche inclusivo delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Dato atto che è stata indetta in data 28/08/2023, con lettera PG/146175 la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- il parere positivo di compatibilità idraulica ai sensi della L.R.4/2007 allo scarico del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con atto PG/162151 del 26/09/2023;

- il nulla osta allo scarico in corpo idrico superficiale del Comune di Reggio Emilia al protocollo di ARPAE con PG/57638 del 27/03/2024;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia con atto PG/57638 del 27/03/2024;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/29329 del 15/02/2024.

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii. sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**S.M.T. SOCIETA' MANIFATTURA TESSILE S.R.L.**" ubicato in comune di Reggio Emilia – Loc. Marmiolo - Via U. Cantù 17/A - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale n.DET-AMB-2022-6563 del 22/12/2022 adottata da questa Arpae a favore della Ditta "ZANNI S.R.L.", che è da intendersi revocata;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche (S2) in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06.

La ditta svolge come attività principale la tessitura conto terzi di filati naturali per la successiva realizzazione di capi d'abbigliamento; per un 20 % viene completato l'intero ciclo di produzione capi, che consiste in tessitura, rifinitura, lavaggio e stiratura.

A seguito di ampliamento dell'insediamento esistente, la sede legale e produttiva è caratterizzata attualmente dalla presenza di un capannone e di un nuovo fabbricato produttivo in adiacenza sul lato Ovest. E' stato infatti realizzato, con un intervento di ampliamento tramite un Permesso di Costruire PG n.45029/2021 del 02/03/2022 intestato alla ditta ZANNI S.R.L., ora incorporata nella ditta S.M.T. SOCIETA' MANIFATTURA TESSILE S.R.L., una nuova porzione di stabilimento ad uso produttivo, da destinare a laboratorio per le lavorazioni di maglieria e parte dello stesso a magazzino e a servizi per il personale. A seguito dell'ottenimento dell'agibilità del nuovo fabbricato, il ciclo produttivo verrà svolto per la maggior parte all'interno della nuova porzione di stabilimento, che verrà adibito in parte a laboratorio (come visibile nella "TAV 5- PLANIMETRIA STABILIMENTO CON UBICAZIONE PUNTI DI SCARICO - STATO FUTURO" datata Novembre 2023 e che costituisce la planimetria di riferimento per gli scarichi, mentre il locale lavanderia subirà uno spostamento in un'altra porzione dello stabilimento, infatti verrà ubicato nel lato nord dello stesso (cfr. TAV N.5).

Sono presenti due punti di scarico, denominati S1 e S2 che recapitano nel Condotto Fellegara IV di Via Cantù.

Lo scarico S1 (esistente) è costituito dalle acque meteoriche provenienti esclusivamente dai pluviali delle coperture e afferiscono, come sopraddetto, al Condotto Fellegara IV. Anche le acque meteoriche del nuovo edificio e dell'area circostante lo stesso vi saranno convogliate, garantendo l'invarianza idraulica, mediante la realizzazione di vasca di laminazione da 30 mc. Tali acque non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

Lo scarico S2 (anch'esso esistente ed oggetto di modifica e pertanto del presente allegato), risulta costituito da:

- acque derivanti dal lavaggio dei capi da campionario a mezzo lavatrice ad acqua;
- acque derivanti dalla condensa di un compressore posto nel locale impianti (lettera C), per circa 3 litri/giorno preliminarmente trattate per la separazione degli oli tramite sistema separazione oli SEPURA SEP900D dimensionato per una portata di 20 l/giorno;
- acque di controlavaggio resine di 2 addolcitori;
- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e spogliatoi per 36 addetti.

Saranno infatti installati un compressore con un separatore degli oli di condensa e due addolcitori per il trattamento delle acque derivate dal pozzo, che verranno ubicati nel locale impianti (cfr. TAV N.5) e nel nuovo reparto LAVANDERIA è prevista l'installazione di due 2 lavatrici ad acqua con capacità di carico acqua del cestello pari a 150 l/lavaggio cadauna.

Il processo produttivo (reparto campionatura) prevede il lavaggio capi prima dell'imbballaggio mediante due lavatrici ad acqua. Il consumo quantificato è di 900 l/giorno, che per un totale di 290 giorni lavorativi/anno, viene stimato in 261/300 m³/anno con un quantitativo di materie prime di lavaggio pari a 824 litri/anno. Gli addetti totali previsti con l'ampliamento del fabbricato sono 36, stimati in 18 AE che equivalgono ad uno scarico presunto di 3,6 m³/gg.

Lo scarico è così quantificato:

Tipologia	Scarico giornaliero l/giorno	Scarico annuale in m ³ per 290 gg/anno
Acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei capi da campionario a mezzo lavatrice ad acqua	450	300
Acque reflue derivanti dalla condensa di un compressore	3	0,87
Acque reflue industriali derivanti dal controlavaggio resine	70	25,55
Acque reflue domestiche 36 addetti – 18 AE	3.600	1.044
Totale	4.123 litri	1.370 m³

Il carico inquinante complessivo stimato è di 22 AE e l'impianto di trattamento è costituito da :

- nuovo degrassatore da 1.226 litri in sostituzione dell'esistente (ex 860 lt) installato sulla linea di scarico delle due lavatrici ad acqua;
- fossa imhoff esistente dal 2002 per il pre-trattamento dei reflui degli spogliatoi del vecchio fabbricato;
- fossa Imhoff da 3,6 mc (AUA 2022) che riceve tutti i reflui domestici e assimilati complessivamente prodotti dall'azienda;
- fossa imhoff di nuova realizzazione da 1,174 m³ a servizio del locale impianti;
- impianto di depurazione a fanghi attivi ad areazione estesa da 22 AE e dimensionato per portata giornaliera di 4,8 m³/die (vano di ossidazione 4,5 m³ e vano di sedimentazione 1,6 m³ da scheda tecnica);
- pozzetto d'ispezione.

Dopo il processo di depurazione le acque convoglieranno tramite lo scarico S2 nella esistente rete interna di acque bianche, con recapito finale nel Cavo Fellegara IV, lungo Via Cantù.

Prescrizioni

1. La ditta realizzi l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, devono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 , Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i..
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.

5. Il punto individuato per il controllo dello scarico delle acque reflue industriali deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA e indicato in modo visibile.
6. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione, secondo le indicazioni del costruttore, da parte di ditta specializzata con la quale potrà essere stipulata convenzione per il controllo dell'impianto.
7. Deve essere tenuta registrazione delle operazioni di manutenzione in apposito quaderno da rendere visionabile agli agenti accertatori.
8. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06 in materia di rifiuti.
9. La ditta deve dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni dei fanghi e oli dell'impianto. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Dovranno essere effettuati 2 auto-controlli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare, sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs.152/99: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5 , tensioattivi totali , idrocarburi totali di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore).
11. Gli esiti degli autocontrolli devono essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione ,dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ad Arpae- SAC e Arpae-ST territorialmente competente, indicando i tempi per il ripristino e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
13. Deve essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico ricettore al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"S.M.T. SOCIETA' MANIFATTURA TESSILE S.R.L."** è autorizzata a svolgere nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Loc. Marmirolo - Via U. Cantù 17/A** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di laboratorio maglieria e tessitura di filati ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

- EMISSIONE N.1 – ESSICCATOIO 1
- EMISSIONE N.2 – ESSICCATOIO 2
- EMISSIONE N.3 – SMACCHIATURA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **3 Giugno 2024** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **10 Giugno 2024**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ESSICCATOIO 1	700	Oltre il colmo del tetto	2	Materiale particellare	5	
E2	ESSICCATOIO 2	700	Oltre il colmo del tetto	2	Materiale particellare	5	
E3	SMACCHIATURA	400	Oltre il colmo del tetto	Salt. max 10 min/g	(*)	(*)	(**)
(*) Per tale emissione non sono fissati limiti e il controllo sarà effettuato sulla base dell'esame del registro delle materie prime indicato al punto 3).							
(**) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate e del materiale particolato devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Il **consumo annuale** consentito di smacchiatore è fissato in quantità minore o uguale a **20 L**.

3) I **consumi mensili** di smacchiatore utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

4) Non sono fissati limiti di emissione nè controlli periodici per l'emissione E3 e i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro delle materie prime indicato al precedente punto 3).

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 - 2.

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

8) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

9) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in

cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo** . Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

11) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

12) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla

Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/138476 del 09/08/2023 e la successiva documentazione integrativa acquisita al PG/202816 del 29/11/2023.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata dal Tecnico abilitato in Acustica ambientale emerge che i livelli registrati in operam al confine di proprietà aziendale risultano inferiori ai limiti assoluti di zona associati alla *classe III - Aree prevalentemente industriali*, di 70 dB(A) per il periodo diurno.

Inoltre, dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine risultano livelli tali, sia in operam che in via previsionale, in relazione alla messa in opera delle nuove sorgenti da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB durante il periodo diurno.

Pertanto fermo restando le condizioni progettuali l'attività svolta dalla Ditta in oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.